

TI_GERICHTE 11.2000.54 vom 9. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.54_d20000509

FR: TI_GERICHTE 11.2000.54 du 9 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.54 del 9 maggio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 14

aprile 2000 negli incarti _____e
_____); che nel decreto di stralcio tuttavia il Pretore non ha sorvolato su tale circostanza, soggiungendo anzi che, seppure la convenuta avesse ammesso nella causa di divorzio la vera frequenza dei suoi incontri con il nuovo amico (oltre 4 volte la settimana e non solo 2 o 3), ciò non sarebbe bastato all'istante per dimostrare un concubinato suscettibile di giustificare la soppressione del contributo alimentare (DTF 124 III 52, 118 II 235, 116 II 394); che tutto quanto l'appellante obietta a quest'ultimo riguardo si esaurisce nell'affermazione perentoria secondo cui una coabitazione di 4.25 giorni in media la settimana costituirebbe “convi-venza piena”, sicché il convincimento del Pretore sarebbe “assolutamente arbitrario” (memoriale, pag. 5 a metà); che arbitraria, in proposito, è se mai l'asserzione dell'appellante, il Tribunale federale avendo già avuto modo di spiegare a più riprese – come rammenta il Pretore con richiamo a DTF 124 III 54 consid. aa – che un concubinato suscettivo di legittimare la soppressione del contributo di mantenimento è dato solo ove la comunione di vita fra partner sia stretta al punto da implicare doveri di fedeltà e assistenza analoghi a quelli che derivano da un matrimonio (art. 159 cpv. 3 CC); che l'appellante neppure allude a un'eventualità del genere, limitandosi a insistere sulla durata media settimanale della coabitazione, criterio del tutto insufficiente per connotare un concubinato nell'accezione intesa dalla giurisprudenza; che pure sulla tassa di giustizia l'appello si rivela perciò inconsistente; che per quanto attiene alle ripetibili valgono per analogia le considerazioni testé espresse; che nella misura in cui chiede la soppressione delle ripetibili in favore della controparte, in effetti, l'appellante fonda ancora una volta la sua domanda sui “giusti motivi” dell'art. 148 cpv. 2 CPC e sulla falsa dichiarazione rilasciata dall'ex moglie nella causa di divorzio, dimenticando che – in mancanza di ulteriori elementi, nella fattispecie non prospettati – egli non avrebbe verosimilmente ottenuto la soppressione del contributo alimentare nemmeno se la convenuta avesse ammesso la vera frequenza dei suoi incontri con l'amico; che nella misura per contro in cui l'appellante rivendica una generica riduzione dell'indennità per ripetibili fissata dal primo giudice, la domanda – non cifrata – è nuovamente irricevibile, come già si è detto nei primi considerandi in diritto; che, privo già a un sommario esame di buon esito, l'appello in rassegna può essere deciso con la procedura dell'art. 313 bis CPC; che gli oneri del pronunciato odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è neppure stato intimato; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione: – dott. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente II segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.